

## Novità dell'amministrazione del personale a cura della Redazione

PREVIDENZA ED INAIL

### Tutela previdenziale per i cittadini neocomunitari

[INPS](#)  
[Messaggio n. 14157](#)  
[di giugno 2009](#)

L'INPS ricorda che a decorrere dal 1 giugno 2009 è estesa ai cittadini neocomunitari (bulgari e romeni) la normativa comunitaria in materia di tutela previdenziale; pertanto saranno considerati utili i contributi versati sia nell'ambito della Comunità Europea che della Svizzera.

### Ammortizzatori sociali: aggiornata la modulistica

[INPS](#)  
[Messaggio n. 14209](#)  
[del 23 giugno 2009](#)

L'Istituto comunica l'aggiornamento dei modelli SR72 (richiesta per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale in deroga), SR82 (domanda per le prestazioni di tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati) e SR41 (richiesta per l'indennità Una Tantum per i co.co.prog.). L'INPS precisa che la nuova modulistica sostituisce integralmente quella allegata rispettivamente alle circolari n. 73, n. 74 e n. 75.

VARIE


### Provvedimento anticrisi

[Consiglio dei Ministri](#)

Sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento anticrisi firmato dal Consiglio dei Ministri. Le misure adottate in materia di lavoro riguardano:

- la possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione;
- l'aumento del 20 % dell'indennità dei contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della Legge 863/84 (dal 60 all'80%);
- la proroga del trattamento di CIGS per crisi aziendale oltre i 24 mesi;

- la concessione ai cassa integrati, che decidono di avviare un'attività in proprio, dell'intero importo del trattamento di CIGS, al netto delle mensilità già percepite, in un'unica soluzione, previa dimissioni dall'azienda di appartenenza;
- la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, con un preavviso di 6 mesi.



## La solidarietà per le aziende non soggette alla Cigs

di **Michele Regina**

Il Ministero del Lavoro con nota del 15.6.09 n°8781 della Direzione Generale dell'attività ispettiva effettua una ricognizione sui **contratti di solidarietà difensivi** per le aziende non soggette alla CIGS al fine di fornire uno strumento operativo agli uffici periferici ispettivi del Ministero medesimo nella istruttoria e verifica trimestrale delle relative pratiche.

Si ricorda a riguardo che lo stesso Ministero aveva già emesso, da parte della Direzione competente, la Circolare n. 20 del 25.05.2004, che ancora oggi costituisce il più importante punto di riferimento per gli addetti ai lavori per tale ammortizzatore sociale.

I contratti di solidarietà di che trattasi, prorogati dalla legge 2/2009 ( di conversione del DL 185/2008 ) a tutto il 31.12.2009, sono quelli disciplinati dall'art. 5 L.236/1993 di conversione del DL 148/93; sono riferiti alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che abbiano avviato la procedura di mobilità secondo l'art. 24 della L.223/91, nonché alle aziende alberghiere e termali e dell'artigianato.

In breve si ricorda che con il contratto di solidarietà in discorso viene riconosciuto dal Ministero del Lavoro un contributo al fine di *evitare o ridurre* i licenziamenti nell'impresa. Tale contributo è posto a carico del fondo per l'occupazione con il riconoscimento di una integrazione salariale pari al 50 % delle ore che vengono appunto ridotte al fine di evitare i detti licenziamenti. Detto contributo è ripartito in quote pari al 25 % tra lavoratori ed aziende.

Gli accordi tesi al raggiungimento del contratto di solidarietà - oltre a prevedere l'eventuale anticipazione delle somme - possono anche prevedere che il contributo a carico dell'azienda possa essere devoluto dalla stessa ai lavoratori.

I contributi erogati ai lavoratori *non costituiscono reddito* imponibile ai fini previdenziali.

Pertanto dette somme saranno soggette soltanto alle ritenute fiscali.

L'orario ridotto non inficia la copertura previdenziale pensionistica.

Non si applica il contratto di solidarietà ai dipendenti con qualifica di dirigente, mentre può essere applicato ai lavoratori con contratto di inserimento, di apprendistato ed a termine per la durata del relativo contratto.

Con la nota del 15.6.09 il Ministero ricorda che la domanda in bollo deve essere presentata alla DPL territorialmente competente, ovvero a quella in cui vi è la sede legale dell'impresa nel caso di azienda con più unità territoriali. A parere di chi scrive anche alla DPL nel cui territorio vi è il centro di interesse principale dell'azienda ovvero la sua direzione generale ed operativa - per analogia con la disciplina della tenuta del LUL.

Al fine di effettuare un più celere accertamento da parte degli uffici ispettivi viene ricordato anche di indicare, nel caso in cui non vi sia una gestione diretta, il professionista tenentario del LUL. Gli uffici della DPL, ricevuta la domanda, devono trasmetterla, dopo le prime verifiche di massima già elencate con la citata Circolare n. 20 del 2004, nel più breve tempo possibile - *15 giorni* - alla direzione competente del Ministero.

Durante le verifiche trimestrali gli ispettori - sempre in un'ottica di accelerazione - effettueranno verifiche a campione sulle aziende con i seguenti criteri quantitativi:

- 10 % del personale coinvolto per le aziende fino a 500 dip.
- *7% per quelle con dipendenti da 500 a 1000*
- *5 % per più di mille lavoratori.*

La nota, ricordando anche l'altra nota 42 del 2008 dello stesso Dicastero, precisa agli ispettori quale sia la retribuzione da considerare per i 12 mesi precedenti ai fini del contributo: la retribuzione è quella globale di fatto con esclusione delle voci non fisse e non ricorrenti, quali lo straordinario. Pertanto vanno ricomprese paga base, contingenza, edr, scatti di anzianità, superminimi eventuali, mensilità aggiuntive ed ogni altro elemento avente carattere fisso e continuativo.

Per quanto riguarda le ferie il Ministero precisa che quelle maturate *antece-*  
*dentemente* il periodo di solidarietà ma fruito nel trimestre di verifica devono essere retribuite pienamente per non penalizzare i lavoratori e vanno comprese nel periodo di concessione.

Le festività infrasettimanali non devono incidere negativamente nel periodo di concessione in quanto in ogni caso sarebbero state fruito dai lavoratori.